



**Provincia
di Milano**

PROVINCIA DI MILANO
ATTI n. 25546\1.19\2011\1

ORDINANZA DEL GIORNO 14 FEBBRAIO 2011

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROVINCIA DI MILANO

Premesso che:

- La concentrazione degli agenti inquinanti presenti nell'atmosfera di Milano e del relativo hinterland ha superato le soglie di guardia per un numero di giorni superiore al limite previsto dalle direttive europee di riferimento;
- Il traffico viabilistico contribuisce di fatto all'emissione in atmosfera dei gas e dei particolati inquinanti;
- La riduzione delle velocità lungo le strade consente la riduzione delle emissioni inquinanti, ancorché parametrizzate in funzione dei maggiori tempi di percorrenza finali dell'utenza circolante;
- La riduzione delle velocità di percorrenza delle tratte stradali produce un effetto benefico anche diminuendo i rischi di eventi sinistrosi o, al verificarsi di questi, comunque agendo positivamente nel contenerne gli effetti;

Richiamati:

- l'art. 5, comma 3 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285), secondo cui i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi con ordinanze motivate dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti di cui agli artt. 6 e 7;
- l'art. 6, comma 4, lettera b) del Codice della Strada cit. secondo cui l'ente proprietario può, tra l'altro, con l'ordinanza di cui al predetto art. 5, comma 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada;
- l'art. 142, comma 2 del Codice della Strada secondo il quale gli enti proprietari delle strade possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnaletica, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massima diversi da quelli fissati al comma 1 della stessa disposizione ai fini, altresì, della tutela della vita umana;
- l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

Rilevato che la Provincia di Milano, con la condivisione dell'Assemblea dei Sindaci riunitasi il 9 febbraio 2011, ha ravvisato la necessità di istituire il limite massimo di velocità di 70 km/h, ove non siano già vigenti limiti uguali o inferiori, su tutte le strade di propria competenza al fine contribuire a contenere l'inquinamento atmosferico;

Considerato che il bene della salute pubblica è strettamente connesso con il bene della vita umana con la conseguenza che l'adozione di tale misura risulta, in un'ottica di cooperazione con le amministrazioni comunali presenti nel territorio provinciale, strumentale ad assicurarne la tutela, diminuendo i rischi associati a condizioni di inquinamento atmosferico;

Sentito il Presidente della Provincia di Milano;

Visto l'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per l'adozione del presente provvedimento volto ad istituire detto limite di velocità;

Evidenziato che tale provvedimento ha carattere di temporaneità, ai sensi dell'art. 6, comma 4 sopra citato. in quanto finalizzato a rispondere ad una situazione di criticità momentanea e prevalentemente stagionale, quale quella che è venuta a verificarsi in questo periodo dell'anno;

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

- l'istituzione del limite massimo di velocità di 70 Km/h su tutte le strade provinciali extraurbane, salvo non siano già vigenti limiti uguali o inferiori, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Provinciale fino alla data del 15.03.2011.

AVVERTE CHE

- tale limitazione sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione di adeguata segnaletica di prescrizione, secondo le norme previste dal Codice della Strada e relativo regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

AVVISA CHE

di tale ordinanza sarà data ampia diffusione mediante i seguenti mezzi di comunicazione:

- il sito istituzionale della Provincia di Milano;
- televideo;
- la centrale operativa della Polizia Provinciale (tel n. 02.77405808);
- i principali organi di stampa (giornali, radio e televisioni);
- i maggiori quotidiani nazionali e locali;
- pannelli a messaggio variabile;
- ogni altra modalità di comunicazione che possa essere utile allo scopo.

La presente Ordinanza verrà trasmessa agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni, comprese tra euro 74,00 ed euro 296,00, previste dall'art. 6 comma 14 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992).

Avverso il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, secondo le modalità di cui alla L. n. 1034/71 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione, secondo le modalità di cui al D.P.R. 1199/71.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Benaglia